
NOVITÀ della LEGGE DI CONVERSIONE (L.225/2016)


1. Periodi interessati (art. 6 c. 1)

- Viene **esteso** il periodo oggetto di rottamazione
- **Ampliato** anche all'anno 2016

*“ ... carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al **2016**”*

2. Modalità versamento importi dovuti a seguito della rottamazione (art. 6 c. 1 e c. 3) [1/2]

- Modificato il **numero delle rate** che passa **da 4 a 5**
- Chiarito **computo degli interessi del 4,5%** (art. 21 c.1)



2. Aumenta la dilazione all'anno 2018 (art. 6 c. 1 e c. 3) [2/2]

ANTE

2017

2018

I° RATA (1/3) 33,33%
II° RATA (1/3) 33,33%
III° RATA (1/6) 16,66%
IV° RATA

(1/6) 16,66%

TOT 2017 83,32%

TOT 2018 16,66%

POST

2017

2018


TOT 2017 70%

TOT 2018 30%

Spostamento +13,32 % all'anno 2018 (30% contro 16,68%)

3. Nuovi termini a) per aderire b) per comunicazione Equitalia (art. 6 c. 2)


ANTE



- termine “**SCROLLING**”
- Contribuente DICHIARA che intende aderire (**90 giorni**)
- Equitalia COMUNICA importo rate e scadenze (**180 giorni**)

3. Nuovi termini per aderire e della comunicazione Equitalia (art. 6 c. 2)

POST



- Termini in data **FISSA**
- Contribuente DICHIARA che intende aderire (**31/03/2017**)
- Equitalia AVVISA debitore per i carichi affidati (**28/2/17**)
- Equitalia COMUNICA importo rate e scadenze (**31/05/2017**)

4. Definizione dei carichi che si possono rottamare [1/2]

- Si possono rottamare i “*carichi affidati*” dall’Ente Impositore (Agenzia Entrate, INPS, ecc...) a Equitalia
- **Non rileva la data notifica** cartella ma **la data di consegna** (con o senza formazione dei ruoli) all’Agente Riscossione

Come fare per conoscere i “carichi affidati”: NOVITA’

Comma 3 bis: l’Agente Riscossione fornisce i dati per conoscere i carichi che si possono definire:

- a) presso sportelli Equitalia
- b) nell’area RISERVATA del SITO

4. Definizione dei carichi che si possono rottamare [2/2]

Comma 3 ter: Entro **28 febbraio 2016**

- Con posta ordinaria
- Equitalia informa il debitore
- Dei carichi affidati al 31.12.2016 ma per i quali non è ancora stata notificata al debitore:
 - a) Cartella di pagamento
 - b) Avvisi accertamento esecutivi (art. 29 c. 1 lett. b DL 78/2010)
 - c) Avviso di addebito INPS (art. 30 c. 1 DL 78/2010)

5. Integrazione dichiarazioni già presentate (art. 6 c. 2 II ° cpv)

Novità: Introdotta la possibilità di integrare una dichiarazione già presentata entro il 31 marzo 2017

“Entro la stessa data del 31.3.2017 il debitore può integrare..la dichiarazione presentata anteriormente a tale data”

- Si parla di “**INTEGRAZIONE**”, sembra quindi si possa solo aggiungere e non togliere
- Se letta in combinato con comma 13 bis indica che si possono aggiungere ulteriori **carichi** (rispetto a quelli della dichiarazione originaria) iscritti a ruolo o affidati si capisce razio
- **Dubbio**: stante la lettera della norma non è chiaro se con la dichiarazione “integrativa” si possa modificare il numero di rate originariamente chiesto

6. Carichi non rateizzati alla data del 01 dicembre 2016 (art. 6 c. 4 bis) [1/3]

Regola generale **confermata** (comma 4)

- Nel caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento **anche di una sola rata**;
- **Si decada** dalla definizione agevolata (mancato/non tempestivo versamento)
- Il **debito originale viene ripristinato** e le somme versate sono considerate come acconti
- **Non è possibile chiedere o ripristinare la rateizzazione ex art. 19/602**

6. Carichi non rateizzati alla data del 01 dicembre 2016 (art. 6 c. 4 bis) [2/3]

NOVITA'

Caso particolare: carichi che al 3 dicembre 2016 non erano inclusi in precedenti piani di rateazione


A condizione che alla data della domanda di adesione siano trascorsi meno di 60 giorni dalla data della notifica

Possono essere ammessi alla rateizzazione

RATIO: *in questo caso il debitore non ha mai avuto la facoltà di rateizzare quindi per equità gli viene concessa questa possibilità*

7. Schema in caso di caducazione dalla rottamazione

CADUCAZIONE rottamazione per mancato/tardivo pagamento




7. Carichi non rateizzati alla data del 01 dicembre 2016 (art. 6 c. 4 bis) [3/3]

Dubbio:

- La norma dice “... *trascorsi meno di 60 giorni dalla data della notifica ...*”
- Il riferimento è alla “**notifica**”
- Possibilità dovrebbe valere anche nel caso di carichi **solo affidati** per i quali i 60 giorni non possono decorrere per mancanza di qualsivoglia notifica

7. Schema



A. Già trascorsi i 60 giorni

B. Non ancora trascorsi 60 giorni

C. Sono ancora pendenti per la mancanza del termine iniziale di notifica

8. Sanzioni per violazioni al Codice della Strada

- Soppressa la lett. e) ma integrato il comma 11:
- “ *per le sanzioni **amministrative** per violazioni del codice della strada di cui al DL 30 Aprile 1991 n. 285..*”
- Le *multe* non sono “tributi” ma “**sanzioni**” e pertanto:

La sanatoria è limitata a

a) **Interessi**

b) **Maggiorazione Art.27 689/81 (10% per ogni semestre)**

- **Non** sono **sanabili** le **violazioni di carattere penale** in materia stradale (guida in stato di ebbrezza, droga, rifiuto di sottoporsi al test, guida senza patente, fuga dopo incidente, omissione di soccorso)

Sono state comprese le **somme riscosse tramite ingiunzione di pagamento** da parte degli Enti Territoriali che non si sono avvalsi di Equitalia

9. Possibile definizione anche parziale dei carichi

- **NOVITA'** (Art 6 comma 13 bis)
- *“La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il **singolo carico** iscritto a ruolo o affidato”*
- In questo caso si dovrà **compilare la Pagina 2 del modulo DA1** indicando l'identificativo delle somme affidate all'Agente di Riscossione

10. Rateizzazione: rate che scadono dopo 1 Gennaio 2017 (Art.6 comma 5 II° cpv)

- Per i **carichi** oggetto di richiesta di **rottamazione**;
- Fino alla **scadenza della prima** (o unica) **rata**;
- Sono **sospese le rate** che scadono dal 1 Gennaio 2017

11. Crisi da sovraindebitamento (Art.6 comma 9bis ; 9ter)

- Sanatoria estesa ai carichi affidati che rientrano nei procedimenti di **composizione delle crisi da sovraindebitamento** (Ex ISTANZA L.3/2012 – Capo II° Sez.1)
- Sono rottamabili le **sanzioni** e gli **interessi di mora**
- Si pagano **solo il debito in linea capitale** anche nella minore misura prevista dalla falcidia del piano
- Secondo **modalità previste dal decreto di omologa** e dal piano del consumatore

Buongiorno, qualcuno sa dirmi che fine fa la parte di sanzione già pagata? viene tolta dal debito residuo? grazie

La **facoltà di aderire** alla definizione agevolata può essere esercitata **anche dai debitori** che **hanno già pagato parzialmente**, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione.

Tuttavia ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, **si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi** compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, **di aggio e di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Restano quindi **definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate**, anche anteriormente alla definizione, **a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati**, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Non mi è ancora chiaro se possono accedere alla rottamazione anche coloro che hanno aderito alla nuova rateizzazione delle vecchie cartelle revocate(domanda che andava presentata entro il 20/10/2016) e che ad oggi già non sono più in regola con questa nuova rateazione concessa

*Chi ha una **rateazione pendente, può accedere** alla procedura della “rottamazione”, a condizione che **paghi le rate già fissate per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.***

(Art. 6 Comma 8)

In caso contrario attualmente si è esclusi dall'agevolazione.

Ho ricevuto nel giugno 2016 dall'agenzia delle entrate un accertamento esecutivo. Ho presentato domanda di accertamento con adesione ai primi di settembre 2016 e mi sono accordato con l'AdE di pagare in 4 rate la prima a dicembre 2016.

E' possibile aderire alla rottamazione per le altre 3 rate?

*Anche gli **accertamenti esecutivi** (Art.29 DL 31 Maggio 2010 n.78 – lett. B) **sono ammessi alla sanatoria se affidati a Equitalia entro il 31 Dicembre 2016.***

Trattandosi di un carico affidato prima del 31 dicembre 2016 la rottamazione è possibile.

Stante l'inciso di cui al COMMA 8 “ ..anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione ..” la prima rata deve essere pagata per intero

Per la cartella notificata il 31 dicembre 2016 ai fini della rottamazione devo attendere la scadenza del 60° giorno al fine della presentazione della domanda di rottamazione?

La cartella rientra tra quelle per le quali è possibile la rottamazione. Non è infatti necessario attendere la scadenza dei 60 giorni, è sufficiente che il carico sia stato affidato a Equitalia entro il 31 Dicembre 2016

Ricordiamo che con lettera ordinaria l'Agente per la Riscossione dovrà comunicare entro il 28 febbraio 2017 quali sono i carichi che si possono rottamare

Ho ricevuto Regione Campania un accertamento per tassa di circolazione non pagate relative agli anni 2012-13-14 (quindi tre numeri di accertamento) . Posso inserire questi accertamenti (che non sono passati per Equitalia) nella definizione agevolata ?

Per gli accertamenti di Comuni e Regioni le modifiche apportate in sede di conversione ricomprende anche tutti gli atti del Comuni demandando pero' agli stessi di **fissare le regole entro 60 giorni dalla conversione del decreto.**

Art.6- ter – (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali).

1. *Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a **seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale** ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i **medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione** del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, **l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.** Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante **pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.**"*